

TeamSystem Signature

LA FIRMA ELETTRONICA



 **TeamSystem**
L'impresa che semplifica la tua.

La firma elettronica

Se è vero che in TeamSystem facciamo del nostro meglio per rendere semplice ed efficace il nostro prodotto di firma è altrettanto vero che il mondo della firma elettronica è un mondo complesso, costellato di paletti normativi da conoscere e rispettare ai fini della validità della sottoscrizione. Questo breve documento ha come scopo quello di rendere evidente all'utente finale alcuni di questi paletti nonché di fornirgli gli strumenti necessari per comprenderli e sfruttarli a proprio vantaggio. Buona lettura.

Le fonti

Il quadro legislativo della firma elettronica si compone di un insieme di normative, europee e nazionali. A livello europeo è il Regolamento 910/2014 (conosciuto come eIDAS) a dettare il quadro di riferimento sulle varie fattispecie di firma. La normativa nazionale non fa altro che riprendere il quadro generale fissato a livello europeo e armonizzarlo con quanto previsto dal sistema paese relativamente al valore giuridico dei documenti informatici sottoscritti.

Regolamento UE 910/2014 (eIDAS)

- Istituisce un quadro giuridico europeo per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito certificato, i servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web e i mezzi di identificazione elettronica;
- Sancisce l'uguaglianza, sotto il profilo giuridico, tra la firma elettronica qualificata e la firma autografa.

Decreto legislativo 82/2005 (CAD)

- Recepisce e integra la normazione fissata a livello europeo;
- Definisce il valore giuridico dei documenti informatici sottoscritti con le varie fattispecie di firma;
- Attraverso le proprie regole tecniche sancisce i requisiti che devono essere rispettati dai processi di sottoscrizione.

La prima cosa della quale dobbiamo ricordarci è che quando parliamo di «firma elettronica» non facciamo riferimento ad uno strumento di sottoscrizione preciso ma, semmai, ad una famiglia di strumenti. I membri di questa famiglia, definiti già a livello europeo da eIDAS, sono 3: la firma elettronica semplice, la firma elettronica avanzata e la firma elettronica qualificata.

Le firme secondo eIDAS



Firma elettronica (FES)

Dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare (art. 3 n. 10 eIDAS).



Firma elettronica avanzata (FEA)

Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti (art. 3 n. 11 eIDAS):

- È connessa unicamente al firmatario;
- È idonea ad identificare il firmatario;
- È creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
- È collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.



Firma elettronica qualificata (FEQ)

Una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche (art. 3 n. 12 eIDAS). Una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa (art.25 co.2 eIDAS).

Dalle definizioni riportate sopra, che provengo direttamente dal regolamento eIDAS, si notano alcune cose fondamentali:

1. Le tre tipologie di firma sono legate tra loro da un effetto matrisca. Di base si ha la firma elettronica semplice, se a questa aggiungiamo dei requisiti otteniamo una firma elettronica avanzata e se a quest'ultima ne aggiungiamo degli altri otteniamo una qualificata;
2. Al contrario della firma elettronica semplice, nell'avanzata e nella qualificata si parla di «strumento idoneo ad identificare il firmatario». Ciò ha una rilevanza significativa in quanto già a livello europeo si prevede che queste ultime due tipologie di sottoscrizione possano essere utilizzate solo a valle di un'identificazione del firmatario;
3. La differenza tra una FEA e una FEQ risiede nel fatto che quest'ultima 1) può essere apposta unicamente mediante un dispositivo sicuro, qualificato secondo specifici standard di sicurezza (es: business key, smart card, CNS ecc.), e 2) si poggia su un certificato qualificato che può essere emesso esclusivamente da un soggetto fiduciario, chiamato QTSP (es: InfoCert, Aruba, Namirial, Trust Technologies), dopo che quest'ultimo ha provveduto ad identificare in maniera certa il firmatario.

Per rispondere ai dubbi: cos'è un certificato qualificato di firma?

Il certificato qualificato è un documento elettronico il cui scopo è quello di collegare in maniera univoca una persona identificata allo strumento tecnologico che la persona stessa utilizzerà per firmare (es: il certificato di proprietà di un'auto è il documento in cui è riportato chi è il proprietario dell'auto e quali sono le generalità dell'auto medesima. Il certificato qualificato assolve fundamentalmente alla stessa funzione).

Un certificato qualificato in ambito italiano può essere emesso unicamente da QTSP (qualified trust service provider) accreditati presso AgID (Agenzia per l'Italia Digitale), quali InfoCert, Aruba, Namirial, Trust Technologies ecc.

Il QTSP prima di poter rilasciare un certificato qualificato ad una persona deve provvedere all'identificazione certa di quest'ultima. L'identità del soggetto può essere verificata dal QTSP ricorrendo ad una modalità di riconoscimento che AgID ha approvato.

Un certificato qualificato contiene informazioni quali: nome, cognome e CF del titolare di firma, estremi del QTSP che ha emesso il certificato qualificato, eventuali limiti d'uso del certificato che ne circoscrivono la possibilità di utilizzo (es: il certificato può contenere limiti di valore che, in ambito contrattuale, ne vincolano l'uso in contesti in cui il valore del negozio contrattuale si attesta sotto un certo valore monetario).

Un certificato qualificato ha una validità temporale definita. La validità massima di un certificato, che tipicamente è di 3 anni, è dettata puntualmente dal legislatore.

Il valore giuridico delle firme secondo il legislatore italiano

Se a livello europeo, grazie a eIDAS, abbiamo una definizione comune delle 3 tipologie di firma, la definizione degli effetti giuridici che tali tipologie di sottoscrizione producono sui documenti firmati è rimessa al singolo stato membro. Nel caso dell'Italia la disciplina della firma elettronica è contenuta nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD, d.lgs. 82/2005).



FES

L'idoneità del documento informatico sottoscritto con firma elettronica a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento stesso.



FEA

Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata soddisfa il requisito della forma scritta e, ai sensi dell'art. 2702 cc, ha l'efficacia giuridica della scrittura privata, ossia: La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.



FEQ/FD

Al pari della FEA, il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale soddisfa il requisito della forma scritta e, ai sensi dell'art. 2702 cc, ha l'efficacia giuridica della scrittura. In aggiunta, l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.

Prima di analizzare ciò che il CAD prevede relativamente al valore giuridico del documento sottoscritto una doverosa precisazione: in ambito italiano parlare di firma elettronica qualificata equivale, nella sostanza, a parlare di firma digitale in quanto quest'ultima, come da definizione contenuta nel Codice dell'Amministrazione Digitale (art.1 lett. s), non è altro che «un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata [...]». In buona sostanza dunque il legislatore italiano definisce la firma digitale come una firma elettronica qualificata non tecnologicamente neutra, come da definizione eIDAS, bensì basata su una specifica tecnologia, quella della crittografia asimmetrica.

Volgendo nuovamente lo sguardo verso ciò che è riportato nel CAD relativamente al valore giuridico del documento sottoscritto, il contenuto dell'articolo 20, da cui sono tratti gli stralci normativi riportati sopra, ci porta facilmente a dire che tanto più i documenti che devono essere sottoscritti sono suscettibili di contestazione da parte del sottoscrittore, tanto più saremo invogliati ad utilizzare uno strumento di sottoscrizione tutelante.

Non va tuttavia dimenticato però che il ricorso ad uno strumento di firma più tutelante, come può essere una firma elettronica qualificata, comporta delle inevitabili lungaggini da un punto di vista processuale, spesso legate al processo di identificazione del firmatario, che devono essere prese in considerazione nel momento in cui si decide che tipologia di firma si vuol far utilizzare al firmatario.

Se volessimo provare a sintetizzare i contesti nei quali risulta conveniente utilizzare le varie tipologie di firma potremmo dire che:

La firma elettronica semplice, giacché rappresenta la più basilica forma di sottoscrizione e non garantisce al documento sottoscritto nessun valore giuridico certo, risulta applicabile su documenti il cui contenuto non è suscettibile a particolari contestazioni e per i quali non è espressamente richiesta la forma scritta, come sono ad esempio i documenti per la fornitura del consenso al trattamento dei dati personali;

La firma elettronica avanzata, che fondamentalemente attribuisce al documento elettronico la medesima efficacia di quello sottoscritto in analogico, trova applicazione nei più disparati contesti e rappresenta spesso il miglior compromesso tra esperienza di firma e tutele ottenute laddove siano soltanto due gli attori coinvolti dal contenuto del documento.

La firma elettronica qualificata (o la firma digitale), rappresenta la massima espressione dei processi di firma e, potenzialmente, può trovare applicazione su tutte le tipologie di documenti possibili. Come anticipato in precedenza tuttavia l'emissione di questo strumento di firma è assoggettata a un processo di identificazione certa del firmatario che, delle volte, può comportare una fluidità processuale minore rispetto a quella che si avrebbe in ambito di firma elettronica avanzata.

Se per la firma elettronica semplice e la firma elettronica qualificata non c'è da aggiungere molto altro rispetto a quanto detto sopra di certo non possiamo dire lo stesso per la firma elettronica avanzata. E il perché è presto detto:

Alla normazione sulla firma elettronica avanzata contenuta nel CAD si deve infatti affiancare quella riportata nel DPCM del 22 febbraio 2013, ossia in quel testo legislativo che contiene regole ulteriori cui le soluzioni di firma elettronica avanzata devono sottostare.

Le implicazioni di una FEA in ambito italiano

Il documento firmato con FEA ha valore di forma scritta se, ex post, è dimostrata la conformità della FEA apposta alle regole tecniche del CAD (DPCM 22.02.2013). Il DPCM 22.02.2013 contiene dunque le regole che una FEA deve soddisfare per poter essere considerata tale. **Per poter essere conformi alla normativa nazionale le soluzioni di FEA devono garantire:**



Identificazione
del firmatario



Connessione
univoca della firma
al firmatario



Controllo esclusivo
del firmatario del sistema
di generazione della firma



Possibilità di verificare
che il documento
firmato non abbia subito
modifiche



Possibilità
per il firmatario di
ottenere evidenza di
quanto sottoscritto



L'individuazione
del soggetto
erogatore



L'assenza di elementi
nell'oggetto della
sottoscrizione a modificare
quanto riportato nel
documento sottoscritto



La connessione
univoca della firma
al documento
sottoscritto

Al di là delle garanzie che devono rispettare le soluzioni di FEA è poi fondamentale porre l'accento su un grosso limite imposto alla firma elettronica avanzata dal legislatore (Art.60 DPCM 22 febbraio 2013):

La firma elettronica avanzata realizzata in conformità con le disposizioni delle regole tecniche, è utilizzabile limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sottoscrittore e il soggetto erogatore.

In buona sostanza dunque lo studio o l'azienda, in qualità di soggetto erogatore, dovrà assicurarsi di far sottoscrivere con FEA al firmatario solo quei documenti che hanno impatti diretti tra quest'ultimo e lo studio o l'azienda stessa. Tutti i documenti che implicano l'intervento di soggetti ulteriori saranno tendenzialmente esclusi dal contesto di applicazione della FEA.

Firma elettronica avanzata, figure principali

In ambito di firma elettronica avanzata il DPCM 22.02.2013 distingue tra 2 figure principali:



SOGGETTO EROGATORE (Io studio/azienda)

«colui che eroga soluzioni di firma elettronica avanzata al fine di utilizzarle nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali, realizzandole in proprio o anche avvalendosi di soluzioni realizzate dai soggetti terzi (soggetti realizzatori)»



SOGGETTO REALIZZATORE (TeamSystem)

«colui che, quale oggetto dell'attività di impresa, realizzano soluzioni di firma elettronica avanzata a favore dei soggetti erogatori.

Il DPCM prevede in capo al soggetto erogatore una serie di obblighi:

- a. Identificare** in modo certo l'utente tramite un valido documento di identità;
- b. Informare** l'utente in merito agli esatti termini e condizioni relative all'uso del servizio, compresa ogni eventuale limitazione dell'uso;
- c. Subordinare** l'attivazione del servizio alla sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio da parte dell'utente;
- d. Conservare** per almeno 20 anni copia del documento di riconoscimento e la dichiarazione di cui al punto precedente garantendone la disponibilità, l'integrità la leggibilità e l'autenticità;
- e. Fornire** all'utente su richiesta di quest'ultimo una copia della dichiarazione di cui alla lettera c);
- f. Rendere note le modalità** con cui effettuare l'utente può inoltrare la richiesta di cui al punto precedente;
- g. Rendere note le caratteristiche**, anche tecnologiche, che consentono al soggetto erogatore di ottemperare ai propri obblighi;
- h. Pubblicare** le informazioni di cui al punto precedente sul proprio sito web;
- i. Assicurare**, dove possibile, un servizio di revoca del consenso all'utilizzo della FEA;
- j. Provvedere** a dotarsi di una copertura assicurativa per la responsabilità civile per un ammontare non inferiore 500.000 €.

Sulla base di quanto sopra appare dunque evidente che il soggetto erogatore, ossia lo studio o l'azienda, per far utilizzare correttamente la soluzione di FEA ai propri firmatari debba:

- 1. Identificare il soggetto firmatario.** Nota: l'identificazione in ambito FEA non deve rispettare dei paletti puntuali (in quanto non ve ne sono a livello normativo), può essere effettuata sia in presenza che da remoto. L'importante è che lo studio o l'azienda si premuri di verificare l'identità del firmatario.
- 2. Acquisire una copia del documento di identità** del firmatario;
- 3. Far sottoscrivere al firmatario** un documento (chiamato «modulo di adesione fea») con il quale quest'ultimo conferma la volontà di utilizzare il sistema di firma elettronica avanzata del quale lo studio o l'azienda si è munito
- 4. Conservare per 20 anni** sia la copia del documento di identità sia il modulo di adesione sottoscritto;
- 5. Dotarsi di una copertura assicurativa** per responsabilità civile per un ammontare non inferiore ai 500.000 €.

Qualora ve lo state domandando: sì, TeamSystem Signature mette a disposizione delle funzionalità che consentono allo studio o all'azienda di gestire senza sforzi la creazione e l'invio in firma del modulo di adesione nonché la conservazione ventennale delle evidenze. Basterà seguire la procedura di attivazione FEA contenuta all'interno del tab «firmatari».

Anche per quanto riguarda l'assicurazione non c'è da temere, è inclusa in tutti i pacchetti di TeamSystem Signature.

TeamSystem Signature: gli step di firma

Se a questo punto vi state domandando come tutto quello riportato sopra si riconcili all'atto pratico con le funzionalità presenti in TeamSystem Signature, ecco una breve guida sui macro step che devono precedere l'invio in sottoscrizione di un documento in base alla specifica tipologia di firma:



FIRMA ELETTRONICA SEMPLICE

- Creazione firmatario e associazione FES. Nota: in caso di firmatario già censito per altre modalità di firma basterà aggiungere all'anagrafica la nuova tipologia;
- Inserimento dei dati personali. Nota: in caso di firmatario già censito per altre tipologia di firma non sarà necessario reinserire i dati del firmatario;
- Invio in firma del documento che necessita la FES del firmatario.



FIRMA ELETTRONICA AVANZATA




- Creazione firmatario e associazione FEA. Nota: in caso di firmatario già censito per altre modalità di firma basterà aggiungere all'anagrafica la nuova tipologia;
- Inserimento dati personali. Nota: in caso di firmatario già censito per altre tipologia di firma non sarà necessario reinserire i dati del firmatario;
- Scelta della modalità di firma del modulo di adesione FEA e invio in sottoscrizione;
- Sottoscrizione del modulo FEA da parte del firmatario e attivazione del servizio di firma;



FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

- Creazione firmatario e associazione FEQ. Nota: in caso di firmatario già censito per altre modalità di firma basterà aggiungere all'anagrafica la nuova tipologia;
- Inserimento dati personali. Nota: in caso di firmatario già censito per altre tipologia di firma non sarà necessario reinserire i dati del firmatario;
- Download del modulo di richiesta;
- Firma del modulo di richiesta con firma qualificata o digitale già in possesso del firmatario;
- Upload modulo di richiesta firmato;
- Attivazione del servizio di firma;
- Invio in firma del documento che necessita la FEQ del firmatario.

Differenze tra FES, FEA e FEQ

	 FES	 FEA	 FEQ
Forma scritta	A discrezione del giudice	SI	SI
Scrittura privata	A discrezione del giudice	SI	SI
Inversione dell'onere della prova	NO	NO	SI
Forza giudiziale	Necessità di prova	Necessità di prova	Firma già riconosciuta
Identificazione	NA	A carico dell'erogatore (studio/azienda)	A carico del QTSP (Trust Technologies)
Conservazione evidenze	NA	A carico dell'erogatore (studio/azienda)	A carico del QTSP (Trust Technologies)
Modalità d'uso	Telefonata/OTP SMS/ grafo (no biometrici)	Telefonata/OTP SMS/ grafo	PIN + Telefonata/OTP SMS
Documentazione per attivazione	NA	Modulo di adesione	Contratto di CA
Durata strumento di firma	NA	NA	12 mesi (rinnovo automatico)

TeamSystem Signature: le modalità d'uso delle tipologie di firma

Chiarite le differenze tra le tipologie di firma non rimane che introdurre il concetto relativo alle modalità d'uso delle singole tipologie di sottoscrizione.

All'interno di TeamSystem Signature infatti conosciamo le seguenti declinazioni d'uso:



Firma elettronica semplice

Remota: permette al firmatario di sottoscrivere utilizzando il proprio cellulare, o attraverso una telefonata a un numero verde o grazie all'inserimento di un codice numerico ricevuto tramite sms. Nei processi di FES remota il documento viene recapitato al firmatario tramite mail.

Grafometrica: permette al firmatario di sottoscrivere apponendo la propria firma autografa attraverso un qualunque hardware di input (tablet, mouse del pc ecc.) del quale il PC è munito.



Firma elettronica avanzata

Remota: permette al firmatario di sottoscrivere utilizzando il proprio cellulare, o attraverso una telefonata a un numero verde o grazie all'inserimento di un codice numerico ricevuto tramite sms. Nei processi di FEA remota il documento viene recapitato al firmatario tramite mail.


Grafometrica: permette al firmatario di sottoscrivere apponendo la propria firma autografa attraverso specifiche tavolette grafiche prodotte da Wacom collegate al PC.





Firma elettronica qualificata

Remota: permette al firmatario di sottoscrivere utilizzando il proprio cellulare, o attraverso una telefonata a un numero verde o grazie all'inserimento di un codice numerico ricevuto tramite sms. La FEQ remota, a differenza della FES/FEA remota, prevede che al termine della telefonata o dopo aver inserito il codice sms il firmatario inserisca anche un codice PIN scelto durante la procedura di attivazione della FEQ.

Automatica: il suo uso è limitato a specifici casi, è principalmente utilizzata in via applicativa per controfirmare i documenti sottoscritti con FES e FEA.



 Modalità di firma utilizzabili in TeamSystem Signature



teamsystem.com



PREMIUM PARTNER